

Prot. 12263

ORDINANZA N. 71 del 01/08/2024

Oggetto:	: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE O BICCHIERI DI VETRO E DI LATTINE E DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE SUPERALCOLICHE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “BUFFALO MUSIC FESTIVAL” IN PROGRAMMA DAL 31/07/2024 AL 05/08/2024
-----------------	--

IL SINDACO

VISTA la manifestazione organizzata dal Comune denominata “Buffalo Music Festival” che si svolgerà dal 31/07/2024 al al 05/08/2024;

RITENUTO di dover adottare apposita ordinanza al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che possono minacciare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e del D.M. 05/08/2008;

RITENUTI sussistenti i presupposti per l’adozione della presente ordinanza, ai sensi della normativa sopra richiamata;

ORDINA

1 – nella area di svolgimento della manifestazione, durante lo svolgimento della suddetta, il divieto assoluto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro e di lattine, da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché la vendita e somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi. Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e nel plateatico del pubblico esercizio;

2 – di vietare l’introduzione all’interno del perimetro di svolgimento della manifestazione di bottiglie o altri contenitori in vetro e di lattine da parte di chiunque partecipi all’evento;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio istituzionale informatico e nella sezione amministrazione trasparente;

- la trasmissione della stessa, per quanto di competenza:

al sig. Prefetto della provincia di Padova;

al Comandante del Corpo di Polizia Locale;

al Comando Stazione Carabinieri di Trebaseleghe;

ai titolari degli esercizi pubblici e commerciali;

AVVERTE

che l’inosservanza della presente ordinanza comporterà, oltre alla denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo n.650 del c.p., l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell’art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al Prefetto della Provincia di Padova nel termine di 30 giorni dalla data di notificazione della presente ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla stessa data di notificazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data di notificazione.

F.to **IL SINDACO**
Dott.ssa Zoggia Antonella

Adempimenti ex artt. 4 e 5 L.n. 241/90 Unità Organizzativa:
Polizia Locale Trebaseleghe Responsabile di istruttoria e procedimento: V. Comm. Silvia Zaghi